DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 1997

concernente la partecipazione finanziaria specifica della Comunità alla sorveglianza dell'eradicazione dell'afta epizootica in Grecia

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(97/86/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando che nel periodo compreso fra il 3 luglio e il 30 settembre 1996 si sono manifestati focolai di afta epizootica in Grecia;

considerando che l'insorgenza di questa malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità; che, per favorire l'eradicazione quanto più rapida possibile della malattia, la Comunità può prevedere una sua partecipazione finanziaria;

considerando che, una volta confermata ufficialmente la presenza dell'afta epizootica, le autorità elleniche hanno adottato i provvedimenti opportuni, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE e delle disposizioni di cui alla direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica [3], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia; che dette misure sono state notificate dalle autorità elleniche;

considerando che, in seguito ai focolai di afta epizootica manifestatisi in Grecia nel luglio 1996, la Commissione ha adottato la decisione 96/440/CE, del 18 luglio 1996, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia [4]; che, tenuto conto dell'evoluzione della malattia, questa decisione è stata abrogata e le misure protettive sono state modificate dalla decisione 96/526/CE della Commissione, del 30 agosto 1996, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia e abrogazione della decisione 96/440/CE della Commissione [5];

considerando che la situazione dell'afta epizootica richiede una maggiore sorveglianza di tale malattia;

considerando che la Grecia, con lettera del 19 settembre 1996, ha presentato un programma di sorveglianza dell'afta epizootica a Rodopi; che nel programma suddetto si tiene conto delle disposizioni dell'allegato II della decisione 96/526/CE;

considerando che ai fini della sorveglianza della malattia un villaggio può essere considerato come un'unità epidemiologica per quanto concerne gli ovini e i caprini;

considerando che sono soddisfatte le condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità al programma di sorveglianza presentato dalla Grecia;

considerando che, in particolare per fini di controllo, occorre che siano applicabili gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 [7];

considerando che ai fini di una corretta gestione finanziaria la Grecia deve presentare alla Commissione i necessari documenti giustificativi;

considerando che è necessario fissare in anticipo il massimale del contributo finanziario della Comunità a favore di tale misura;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È approvato il programma di sorveglianza dell'afta epizootica presentato dalla Grecia il 19 settembre 1996.

2. La Grecia può ottenere un contributo finanziario della Comunità per la sorveglianza dell'afta epizootica nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 1996. Le operazioni di sorveglianza verranno effettuate conformemente a quanto disposto nell'allegato II della decisione 96/526/CE. La partecipazione della Comunità è fissata al 70 % delle spese sostenute per:

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.
(2) GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.
(3) GU n. L 315 del 26. 11. 1985, pag. 11.
(4) GU n. L 181 del 20. 7. 1996, pag. 38.
(5) GU n. L 221 del 31. 8. 1996, pag. 65.
(6) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(7) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

— l'ispezione clinica di bovini, ovini e caprini;

— la tenuta di registri con i dati epidemiologici relativi alle mandrie e ai greggi ispezionati;

— la raccolta e il trasporto dei campioni di sangue;

— l'acquisto di reattivi e l'esame di laboratorio dei campioni.

Articolo 2

1. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso previa presentazione dei documenti giustificativi prescritti.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 comprendono, per quanto concerne le misure elencate nell'articolo 1:

a) un'indagine epidemiologica riguardante le ispezioni effettuate in ciascun centro veterinario distrettuale;

b) una relazione sugli esami di laboratori eseguiti;

c) una relazione finanziaria che contenga l'elenco dei beneficiari, la loro ubicazione e l'importo corrisposto.

3. La partecipazione finanziaria della Comunità è limitata a 30 000 ECU.

Articolo 3

Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio sono applicabili mutatis mutandis.

Articolo 4

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione